



[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)

REGIONE LAZIO

Presidente della Giunta Regionale  
in qualità di Commissario “ad Acta”  
per la Sanità del Lazio  
On. Nicola Zingaretti

Direttore Regionale Salute e Politiche Sociali  
dott. Vincenzo Panella

Coordinatore della Cabina di Regia SSR  
dott. Alessio D’Amato

**Oggetto:** Decreto del Commissario ad acta - Definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

---

Con la presente, si vuole far presente che questo Ordine regionale degli Assistenti sociali del Lazio, ha preso atto, con preoccupazione, di quanto previsto dal Decreto 12 aprile 2017, n. G04762 “Decreto del Commissario ad acta - esecuzione Sentenza TAR Lazio, Sez. *ifi quater*, n. 11491 del 17 novembre 2016 - Definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”.

Infatti, in tale provvedimento (rispetto al precedente Decreto del Commissario ad Acta del 24 dicembre 2012, n. U00434 - sempre sulle tariffe per le strutture per la riabilitazione territoriale -), si evidenzia la soppressione della figura dell’assistente sociale nell’equipe ed un’assimilazione del costo del profilo del professionista assistente sociale ai parametri economici previsti per l’O.S.S.

Pur trattandosi di strutture eminentemente sanitarie, riteniamo che il carattere riabilitativo dei Centri, nonché l’organizzazione territoriale e gli aspetti di assistenza estensiva e di mantenimento, rende indispensabile mettere in rete questi Servizi con i Servizi socio assistenziali del territorio; curare la presa in carico complessiva dell’utente e della sua famiglia anche per gli aspetti sociali/relazionali/previdenziali; facilitare l’accesso dell’utenza ai vari Servizi offerti dal sistema sanitario e sociale previsti dalla Regione Lazio, curando l’ammissione e la dimissione dal Centro in forma non burocratica.

Tali funzioni, non secondarie ed irrilevanti rispetto all’efficienza ed efficacia delle strutture riabilitative, devono essere prese in carico dal professionista assistente sociale che ha le competenze e la formazione idonea per organizzarle.

Pagina n. 1



Inoltre, lascia perplessi che il professionista assistente sociale, laureato, abilitato ed iscritto ad un Albo professionale, sia equiparato economicamente al profilo dell'O.S.S., che tali caratteristiche di formazione e professione non possiede.

Anche i contratti nazionali del lavoro, sia della sanità pubblica che della sanità privata, pongono i due profili su livelli funzionali ed economici assai diversi: D e DS per gli assistenti sociali, BS per gli O.S.S.

Vogliamo sperare che il provvedimento assunto possa venire rettificato per gli aspetti segnalati che non attengono solo alla salvaguardia della professione tutelata da questo Ordine, ma, in primis, alla corretta organizzazione dei Servizi di Riabilitazione territoriali, il cui carattere socio sanitario non deve essere sottovalutato.

Si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro e si inviano distinti saluti.

**LA PRESIDENTE**  
*f.to Maria Patrizia Favali*

*Firme autografe omesse ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

<i>Data, 6 settembre 2017</i> <i>Protocollo n. 0002290</i>
---

*Pagina n. 2*